

116/3-13

CITTA' DI TORINO

Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del

17 OTTOBRE 2013

Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato nelle prescritte forme in **1^ convocazione** per la seduta d'urgenza del **17 Ottobre 2013**, alle ore **18,30** nell'aula consiliare in **C.so Peschiera 193** presenti, oltre al Presidente **Daniele VALLE**, che presiede la seduta,

i Consiglieri: **BOLOGNESI, BOSTICCO, CANELLI, CARDILE, CASCIOLA, DANIELE, DONNA, FURNARI, GENINATTI TOGLI, GRASSANO, IANNETTI, MAGAZZU', MAGGIORA, MILETTO, NOCETTI, OLMEO, PAOLI, PILLONI, RUSSO, STALTERI, TORCHIO e TROISE.**

In totale, con il Presidente, n. 23 Consiglieri.

Assenti i Consiglieri: **BELLO e STEFANELLI.**

Con l'assistenza del Segretario **Dr. Sergio BAUDINO**

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

**C. 3 - PARERE AI SENSI ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO CANONE
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. MODIFICHE PARZIALI.
APPROVAZIONE**

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 3 - PARERE AI SENSI ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. MODIFICHE PARZIALI. APPROVAZIONE.

Il Presidente VALLE, di concerto con il Coordinatore della I^a Commissione MAGGIORA, riferisce:

Il vigente regolamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.), frutto di un lavoro di revisione operato alla fine del 2007 al fine di integrare in un unico corpo normativo alcune disposizioni in materia precedentemente contenute nel regolamento di Polizia Urbana, è stato ulteriormente rivisto con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 marzo 2009 (mecc. 2009 01070/013), del 27 aprile 2010 (mecc. 2010 01898/013), del 21 marzo 2011 (mecc. 2010 08855/103) e dell'8 maggio 2012 (mecc. 2012 02259/103) con precisazioni e specificazioni delle relative norme e revisione dei parametri di riferimento, resi necessari da un lato per adeguarsi alla nuova legislazione e chiarirne l'applicazione, dall'altro per correggere discrasie attuative.

In linea con il processo di progressivo adeguamento del regolamento alle mutate condizioni di trasformazione economica ed urbanistica del territorio occorre ora procedere all'aggiornamento della disciplina, nonché alla modifica di alcuni coefficienti moltiplicatori previsti all'allegato "A" lettera C, del vigente regolamento C.O.S.A.P., in relazione ai criteri contenuti negli articoli 8 e 10 del regolamento stesso.

All'ART. 4 - TIPI DI OCCUPAZIONE

Il comma 3 dispone che le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste dal Regolamento. Si ritiene opportuno abrogare il successivo periodo nello stesso comma "le stesse possono non essere correlate all'occupazione di un'area specifica" in quanto trattasi di formulazione superflua ed ambigua che si può prestare ad interpretazioni tali da causare equivoci con l'utenza.

All'ART. 7 - TRASFERIMENTO, REVOCA, MANCATO O RIDOTTO UTILIZZO E PROROGA DELLA CONCESSIONE

Il comma 3, lettera b), punto 2) disciplina i casi di mancato o parziale utilizzo dell'area oggetto di occupazione temporanea che derivano da rinuncia unilaterale da parte del

concessionario; la comunicazione di mancato utilizzo della concessione dovrebbe pervenire entro la data di inizio dell'occupazione indicata sull'istanza per consentire all'ufficio le opportune verifiche che costituiscono il presupposto per l'annullamento della pretesa impositiva.

Spesso, invece, gli utenti omettono di inviare la comunicazione in argomento ritenendo erroneamente che il mancato ritiro della concessione equivalga ad una tacita rinuncia dell'occupazione e conseguentemente di non dover corrispondere il relativo canone.

Per porre fine alle numerose contestazioni (soprattutto in riferimento alle istanze per ponteggi e steccati che prevedono il pagamento di importi elevati), si ritiene opportuno meglio precisare le modalità di applicazione del canone in caso di comunicazione tardiva, ad ulteriore conferma del disposto del comma 1 del medesimo articolo il quale prevede che: "Il canone liquidato in base ad una concessione è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa...".

All'ART. 14 - COMMISURAZIONE DEL CANONE PER OCCUPAZIONI PARTICOLARI

Nel comma 1, ultimo capoverso deve essere aggiornata la denominazione del Servizio di Occupazione Suolo Pubblico, in conformità alla riorganizzazione delle Direzioni comunali deliberata nell'anno 2012.

Inoltre, la maggiorazione del 30% del canone prevista dal comma 5, lettera a) per l'occupazione della corsia di marcia o del controviale, viene estesa alle aree di parcheggio; si tratta, infatti, di un'occupazione di notevole impatto sul territorio che sottrae con frequenza ai cittadini l'utilizzo degli stalli per la sosta e comporta nella cosiddetta "zona blu" dei parcheggi a pagamento un mancato introito per il gestore.

All'ART. 18 - SANZIONI E INDENNITA' PER OCCUPAZIONI ABUSIVE

Il comma 2, lettera a) dispone che le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale; si tratta di una previsione *iuris tantum* del D.Lgs. n. 446/1997 che fissa una durata presunta dell'occupazione in assenza di elementi per determinarla in modo certo.

Trattandosi di una previsione legale relativa, la stessa può essere superata dalla prova contraria (ad esempio una precedente concessione riferita all'occupazione divenuta abusiva per mancata presentazione della proroga).

Si ritiene opportuno specificare l'effettiva valenza della presunzione *de quo* con un'integrazione alla norma, per meglio chiarire la materia ed evitare le controversie con gli utenti in occasione del recupero coattivo del canone.

All'ALLEGATO A: DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

Il punto c) dell'allegato attribuisce un coefficiente moltiplicatore a ciascuna delle cinque categorie viarie nelle quali sono classificate le strade, le aree e gli spazi pubblici. L'ultimo aggiornamento dei coefficienti risale all'anno 2007. Come è noto negli ultimi anni il mercato immobiliare è stato oggetto di profonde variazioni che non possono non trovare ripercussioni nella materia in argomento.

Dalle rilevazioni effettuate sull'andamento del mercato immobiliare residenziale dall'Osservatorio Immobiliare, nato dalla collaborazione tra la Città ed il Politecnico di Torino, emerge infatti una variazione del costo degli immobili crescente per quanto riguarda le zone centrali e semi centrali (che registra nei soli ultimi due anni una variazione del 3,76% per il segmento residenziale usato) ed un costante decremento per quanto riguarda il prezzo pagato nella compravendita di immobili collocati in aree periferiche o semi periferiche (negli ultimi due anni pari a circa il 12,50%).

Tali variazioni dei valori del mercato immobiliare sono certamente anche legate agli ingenti investimenti che la Città ha effettuato sia nel periodo pre-olimpico, che successivamente. Gli interventi nelle principali piazze della Città, la pedonalizzazione di alcune vie del centro (Carlo Alberto, Lagrange) ha permesso di costituire un contesto ambientale unico di notevole pregio con l'incremento della fruizione pedonale e turistica di questi ambiti.

Evidentemente questo miglioramento della qualità urbana, nelle aree più centrali, determina un indubbio vantaggio per chi usufruisce del suolo pubblico, in particolare per manifestazioni ed attività a carattere commerciale. Questo fenomeno risulta evidente anche dall'incremento delle richieste di occupazione per le aree più centrali, rispetto alla zone classificate nelle categorie viarie di minore pregio.

Per tali ragioni, i coefficienti C.O.S.A.P. devono quindi essere rideterminati in modo tale da tenere conto di tale andamento.

Pertanto, per le suesposte motivazioni, si ritiene opportuno modificare il punto C) dell'allegato A come segue:

Categoria I	coefficiente	1,25
Categoria II	"	0,95
Categoria III	"	0,75
Categoria IV	"	0,60
Categoria V	"	0,45

I nuovi coefficienti così determinati verranno applicati alle occupazioni di suolo pubblico a decorrere dalla data dell'1 gennaio 2014.

Si dà atto che l'articolo 27, comma 8, della Legge Finanziaria per l'anno 2002 (Legge 28 dicembre 2001 n. 448) ha sostituito il comma 16 dell'articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 con il seguente nuovo testo: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento" ed in tale senso, altresì, il comma 169 della Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296) in tema di tariffe ed aliquote.

Visto che con Legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35 è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.

La I° Commissione, riunitasi in data 8 ottobre 2013, ha esaminato e discusso le modifiche proposte.

Preso atto che durante il dibattito non sono emerse osservazioni contrarie al provvedimento in oggetto.

Alla luce di quanto suesposto, si propone di esprimere **parere favorevole** in merito alla proposta di deliberazione di iniziativa consiliare n. mecc. 2013-04166/013 avente per oggetto “Regolamento canone occupazione spazi ed aree pubbliche. Modifiche parziali. Approvazione”;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art. 63 dello Statuto della Città di Torino
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 – il quale fra l'altro all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere da parte dei Consigli Circostrizionali ed agli artt. 43 e 44 in merito ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli Circostrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è:
 - favorevole sulla regolarità tecnica;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

di esprimere, per le considerazioni e le motivazioni illustrate in premessa, e che qui integralmente si richiamano, parere favorevole in merito alla deliberazione n. mecc. 2012-04166/013, proposta dalla Giunta Comunale al Consiglio Comunale, avente ad oggetto: “Regolamento canone occupazione spazi ed aree pubbliche. Modifiche parziali Approvazione”.

Il Presidente del Consiglio di Circostrizione pone in votazione per alzata di mano il presente provvedimento.

Accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti	23
Astenuti	6 (Bolognesi, Bosticco, Furnari, Geninatti Togli, Miletto e Paoli)
Votanti	17
Voti favorevoli	17

DELIBERA

di esprimere, per le considerazioni e le motivazioni illustrate in premessa, e che qui integralmente si richiamano, parere favorevole in merito alla deliberazione n. mecc. 2012-04166/013, proposta dalla Giunta Comunale al Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "Regolamento canone occupazione spazi ed aree pubbliche. Modifiche parziali Approvazione".